Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

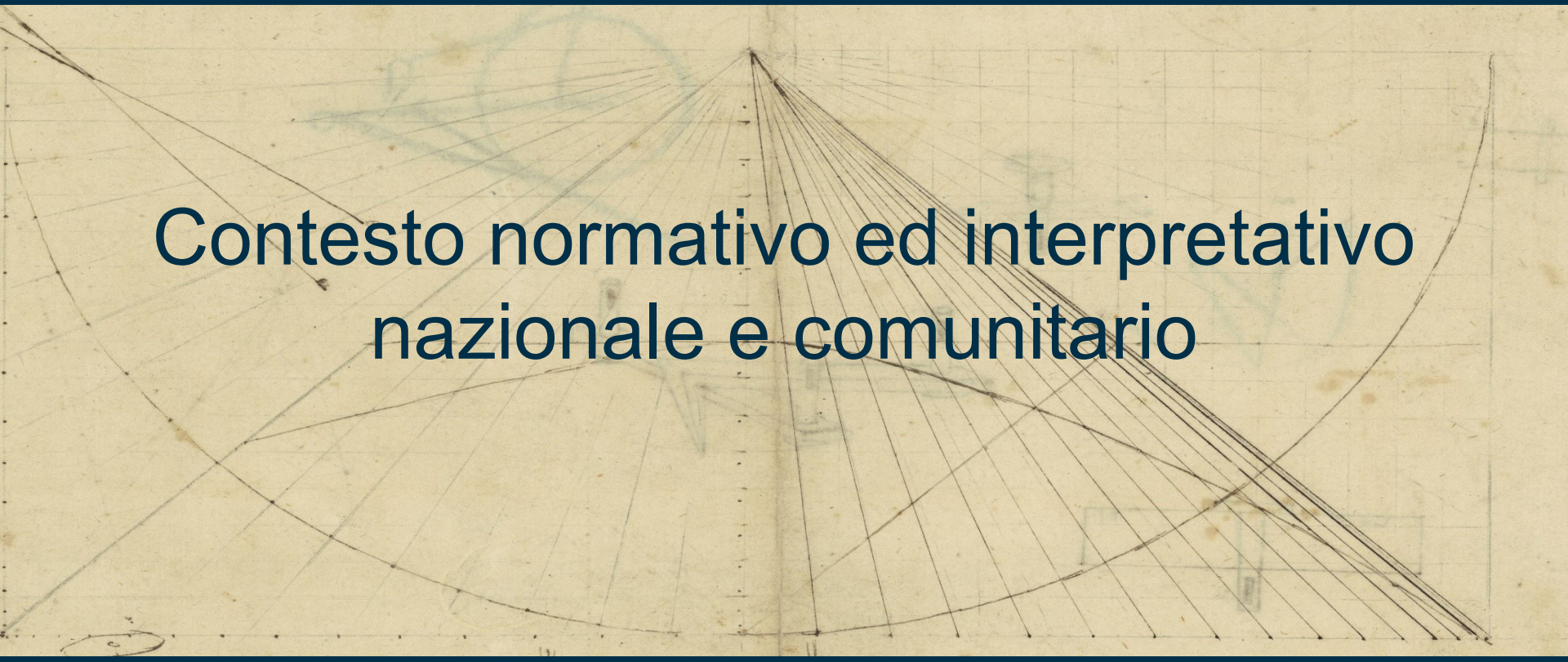

Contesto normativo ed interpretativo nazionale e comunitario

Recupero addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate nel biennio 2010-2011

La Corte di Cassazione (sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019) ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme nazionali istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica (abrogate con decorrenza dal 1° gennaio 2012) in quanto in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE) per il biennio 2010-2011

*«l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al **D.L. n. 511 del 1988, art. 6,** nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. **1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE**, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le **sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17**» (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 26-03-2019) 23-10-2019, n. 27101)*

Recupero addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate nel biennio 2010-2011

Perché gli Stati Membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili **cumulativamente** (*si vedano, con ulteriori richiami giurisprudenziali: CGUE 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva n. 2008/118/CE; CGUE 25 luglio 2018, in causa C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva n. 92/12/CEE*):

1) **le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta**;

2) **le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio** (*CGUE 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9 marzo 2000, in causa C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes lordi Besora, punto 23*).

…continua

Recupero addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate nel biennio 2010-2011

(secondo requisito) <u>Finalità specifica</u>

Il D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica (i.e. la prima delle due condizioni citate nella *slide* precedente è rispettata)

Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, nè il Decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, <u>non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio</u>

Topics (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 26-03-2019) 23-10-2019, n. 27099)

Cfr. anche sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37

- obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
- Il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
- i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
- il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione Finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
- il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore;
- nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Aspetti pratici del giudizio

Il primo passo

Prima di iniziare il giudizio, occorre predisporre e inviare un atto di messa in mora ex art 2934 c.c. con richiesta di ripetizione delle addizionali.

L'atto di messa in mora interromperà la prescrizione decennale che decorre dalla data dei singoli pagamenti delle fatture.

Quali documenti?

Per l'atto di messa in mora e comunque per il successivo giudizio occorre avere e indicare:

- le singole fatture con data del pagamento e gli importi versati a titolo di addizionale provinciale;
- il contratto di fornitura;
- Il punto di presa (POD).

Contro chi?

Come abbiamo visto dalle sentenze di Cassazione, l'azione va instaurata contro il fornitore di energia in quanto l'utente finale non è legittimato ad agire contro l'Erario (se non in casi estremi: fallimento del fornitore), ma può esperire l'azione direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio.

A differenza del giudizio, l'atto di messa in mora verrà mandato sia al Fornitore, sia all'Erario.

L’azione in sede civile

A seguito dell’atto di messa in mora, la singola azienda potrà instaurare una azione civile di ripetizione dell’indebito in sede civilistica.

Ci si riferisce all’azione di cui all’art. 2033 del codice civile:

«chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».

Dove si instaura il giudizio?

In linea generale il giudizio si instaura presso il Tribunale del luogo dove il Fornitore ha la propria sede.

Per le obbligazioni di restituzione di pagamenti indebiti, la competenza per territorio può «anche» (art. 20 c.p.c.) determinarsi tenendo conto del criterio previsto dall'articolo 1182, comma terzo, c.c., secondo il quale il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili deve essere eseguito presso il domicilio del creditore.

Sarà in ogni caso necessario l'esame del contratto sottoscritto.

Quanti gradi di giudizio?

Le varie particolarità del tema trattato, il fatto che occorra instaurare un giudizio contro il proprio fornitore di energia e la necessità di una sentenza passata in giudicato (necessaria al fornitore, per poter chiedere un rimborso all'amministrazione finanziaria), portano a dover avvisare che il giudizio potrebbe protrarsi sino ad una sentenza di Cassazione.

In termini pratici, considerando «tre gradi di giudizio», si potrebbe avere una durata di 7-8 anni.

E poi?

Ottenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, l'Attore potrà pretendere dal Fornitore il pagamento dell'indebito.

Il Fornitore, a sua volta, potrà presentare una richiesta di rimborso ed attendere 90 giorni per poter ottenere il rimborso:

«art 14, comma 4, TUA. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Si ringrazia per l'attenzione:

Dott. Federico Ragazzini
federico.ragazzini@studiopirola.com
(+39 02) 66995346

Dott. Ignazio La Candia
ignazio.la.candia@studiopirola.com
(+39 02) 66995470

Avv. Giorgio Recine
giorgio.recine@studiopirola.com
(+39 02) 66995617